

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 gennaio 2010, n. 03/Pres.

Regolamento recante norme sui "Volontari per la sicurezza", in attuazione dell'articolo 5, commi 4 e 5, della legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della polizia locale).

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Oggetto e finalità

CAPO II
INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 2 Requisiti personali e modalità di selezione
Art. 3 Formazione
Art. 4 Elenco regionale
Art. 5 Motivi di cessazione e di sospensione dell'attività

CAPO III
SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art. 6 Organizzazione operativa
Art. 7 Piano delle attività
Art. 8 Natura giuridica del servizio di volontariato e compiti
Art. 9 Modalità di svolgimento del servizio di volontariato
Art. 10 Dotazioni e abbigliamento
Art. 11 Copertura assicurativa

CAPO IV
DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 Entrata in vigore
Art. 13 Disposizione transitoria

ALLEGATO A - Requisiti soggettivi e capacità operative dei volontari
ALLEGATO B - Formazione
ALLEGATO C - Dotazioni e abbigliamento. Segni identificativi
ALLEGATO D - Modello di domanda per l'accesso al volontariato

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Oggetto e finalità)

1. Il presente regolamento dà attuazione alle disposizioni in materia di “volontari per la sicurezza” (nel prosieguo denominati “volontari”), di cui alla legge regionale 29 aprile 2009, n. 9 (Disposizioni in materia di politiche di sicurezza e ordinamento della Polizia locale), in esecuzione dell’articolo 5, commi 4 e 5.

2. L’impiego del volontariato è subordinato ad una conforme manifestazione di volontà degli Enti locali interessati ed è volto ad assicurare una presenza attiva sul territorio, finalizzata a fornire assistenza alla cittadinanza, anche in occasione di eventi civili, religiosi e ludico sportivi, ai sensi dell’articolo 5, comma 2, della legge regionale 9/2009. In particolare, l’attività di volontariato è funzionale a sviluppare:

- a) la presenza e la visibilità dei Comuni nello spazio pubblico urbano;
- b) il collegamento tra i cittadini, la Polizia locale e gli altri servizi locali;
- c) il senso civico della cittadinanza ed un maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una civile e pacifica convivenza.

3. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al volontariato di protezione civile, di cui alla legge regionale 31 dicembre 1986, n. 34 (Organizzazione delle strutture ed interventi di competenza regionale in materia di protezione civile).

CAPO II
INDIVIDUAZIONE DEI VOLONTARI

Art. 2

(Requisiti personali e modalità di selezione)

1. I volontari devono essere in possesso dei requisiti personali di cui all’allegato A.

2. Le domande finalizzate all’accesso al volontariato, redatte secondo il modello che sarà reso pubblico sul sito internet della Regione⁽¹⁾, devono essere presentate nel mese di febbraio e nel mese di agosto di ogni anno, alla Regione, indirizzate alla struttura regionale competente in materia di Polizia locale⁽²⁾, nonchè, per conoscenza, al Comune di residenza.

3. Le domande devono contenere:

- a) i dati identificativi del richiedente (nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza, codice fiscale, recapiti personali);
- b) l’indicazione, nell’ordine, dei requisiti personali indicati nell’allegato A, di cui i volontari devono essere in possesso al momento della presentazione delle domande, unitamente alla documentazione richiesta comprovante la sussistenza dei requisiti medesimi;
- c) eventuali specifiche competenze professionali acquisite nei seguenti ambiti: Polizia locale, Forze di Polizia dello Stato, Forze armate, pronto soccorso,

- protezione civile, altre forme di volontariato in campo ambientale, ittico, venatorio e di tutela degli animali;
- d) una dichiarazione di accettazione del presente regolamento.
- d bis) l'autocertificazione del possesso dei requisiti personali di cui ai punti 1 e 2, dell'allegato A, ai sensi dell'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).⁽³⁾

4. La Regione, entro i mesi di marzo e settembre di ogni anno, provvede alla verifica dei predetti requisiti personali e al conseguente avvio dei corsi di formazione di cui all'articolo 3.

-
- (1) Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 5/7/2010, n. 0157/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).
(2) Parole sostituite da art. 1, c. 1, DPRReg. 1/8/2011, n. 0188/Pres. (B.U.R. 10/8/2011, n. 32).
(3) Lettera aggiunta da art. 1, c. 2, DPRReg. 5/7/2010, n. 0157/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).

Art. 3 (Formazione)

1. I richiedenti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 sono avviati alla frequenza di corsi di formazione e di addestramento organizzati dalla Regione e finalizzati all'acquisizione delle conoscenze e delle capacità di cui all'allegato A. I corsi verranno tenuti, di norma, con cadenza semestrale.

2. I corsi, di cui sarà data ampia pubblicità, verranno organizzati per un minimo di venticinque partecipanti e dislocati sul territorio, anche a livello sub-provinciale, in modo da favorirne la frequenza.

3. I requisiti minimi della formazione e dell'addestramento del predetto personale sono stabiliti dall'allegato B.

4. Terminati con esito positivo i cicli formativi, attestati dal verbale di valutazione previsto al n. 2 dell'allegato B⁽¹⁾, la Regione provvede a iscrivere le persone che hanno superato il corso nell'elenco di cui all'articolo 4.

5. Coloro che abbiano prestato servizio nelle Forze di Polizia dello Stato e nella Polizia locale sono esonerati dalla suddetta attività formativa e sono iscritti nell'elenco di cui all'articolo 4 sulla base del mero possesso dei requisiti personali di cui all'articolo 2 e all'allegato A.

-
- (1) Parole sostituite da art. 2, c. 1, DPRReg. 1/8/2011, n. 0188/Pres. (B.U.R. 10/8/2011, n. 32).

Art. 4 (Elenco regionale)

1. E' istituito l'elenco regionale per i volontari, di cui all'articolo 5, comma 5, della legge regionale 9/2009, articolato su sezioni comunali.

2. I volontari in possesso dei requisiti personali suddetti che superano i prescritti corsi formativi sono iscritti nell'elenco di cui al primo comma a cura della Regione, nel rispetto delle norme in materia di privacy e tutela dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali). Alla Regione compete altresì la conservazione e l'aggiornamento dell'elenco stesso, secondo le modalità di cui ai successivi commi.

3. Nell'elenco, tenuto tramite l'ausilio di supporti informatici dalla struttura regionale competente in materia di Polizia locale, viene annotato il nominativo di ciascun volontario selezionato e formato ai sensi degli articoli precedenti. Ogni nominativo è accompagnato da un numero progressivo di iscrizione attribuito al volontario contestualmente alla registrazione.

4. L'elenco dei volontari è tenuto costantemente aggiornato, anche al fine di verificare, periodicamente, la permanenza dei requisiti personali e delle capacità operative, nonché l'effettivo svolgimento da parte dei volontari iscritti dell'attività ad essi attribuita.

5. La Regione può disporre, in ogni tempo, gli opportuni controlli, anche a campione, per le finalità di cui al comma 4.

6. La cancellazione dall'elenco è disposta per i motivi di cui all'articolo 5, ovvero per esplicita richiesta del volontario. A tal fine i volontari si impegnano a dare tempestiva comunicazione al Comando di Polizia locale della rinuncia alla prosecuzione dell'esperienza di volontariato.

7. Contro il provvedimento di diniego di iscrizione e contro il provvedimento di cancellazione è ammesso ricorso, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 11 agosto 1991, n. 266 (Legge - quadro sul volontariato).

Art. 5

(Motivi di cessazione e di sospensione dell'attività)

1. E' disposta la cessazione dell'attività nei seguenti casi:

- a) accertata perdita di almeno uno dei requisiti personali e delle capacità operative necessari ai fini dell'iscrizione;
- b) violazione o omissione delle disposizioni impartite;
- c) tenuta di condotte incompatibili con i compiti di cui agli articoli 8 e 9;
- d) ogni altro abuso del titolo.

2. Le violazioni di cui al comma 1, lettere b), c) e d) devono risultare da specifica contestazione scritta del responsabile di cui all'articolo 6, comma 2.

3. Nel caso di perdita temporanea dei requisiti di cui al comma 1, lettera a), è disposta la sospensione dell'attività per il corrispondente periodo di inabilità.

4. L'accettazione e il rispetto del presente regolamento condiziona l'iscrizione nell'elenco di cui all'articolo 4. Le infrazioni allo stesso, se di lieve entità, comportano la sospensione temporanea. Reiterate sospensioni o infrazioni gravi possono comportare la cancellazione dal medesimo elenco.

CAPO III SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO DI VOLONTARIATO

Art. 6 *(Organizzazione operativa)*

1. L'organizzazione operativa dei servizi di volontariato è curata dal Corpo o dal Servizio di Polizia locale, sulla base della disponibilità del personale volontario e delle necessità operative.

2. I volontari operano sotto la vigilanza e sulla base delle indicazioni del comandante o del responsabile del Servizio di Polizia locale, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, della legge regionale 9/2009, in relazione al tipo di prestazione, alle modalità attraverso le quali viene espletata ed ai destinatari della stessa. Per ogni specifica attività svolta, può essere individuato l'operatore di Polizia locale responsabile del coordinamento.

2 bis. Il comandante o il responsabile del Servizio di Polizia locale, al solo scopo di agevolare lo svolgimento dell'attività, può avvalersi di uno o più volontari coordinatori in possesso di comprovata esperienza nell'ambito delle Forze di Polizia statali e locali, delle Forze armate o del volontariato, quali elementi di raccordo organizzativo costante con il Comando di Polizia locale.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 3, c. 1, DPRReg. 1/8/2011, n. 0188/Pres. (B.U.R. 10/8/2011, n. 32).

Art. 7 *(Piano delle attività)*

1. Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, della legge regionale 9/2009, anche ai fini di documentare quanto previsto dall'articolo 6, il comandante o il responsabile del Servizio di Polizia locale predispone giornalmente, in caso di impiego, il piano delle attività, con i nomi dei volontari, i compiti e i luoghi di impiego.

2. Il piano delle attività rappresenta:

a) uno strumento di verifica delle attività da cui sia possibile desumere in ogni momento l'attività svolta dai volontari, l'individuazione oraria e l'area territoriale di tale attività, l'identità dei volontari coinvolti, l'operatore di Polizia locale responsabile del coordinamento di quella specifica attività;

b) uno strumento per la gestione delle segnalazioni provenienti dai volontari.

3. Il piano di cui al presente articolo deve essere conservato per almeno un anno.⁽¹⁾

(1) Comma sostituito da art. 1, c. 1, DPR n. 23/12/2011, n. 0311/Pres. (B.U.R. 4/1/2012, n. 1).

Art. 8

(Natura giuridica del servizio di volontariato e compiti)

1. L'attività dei volontari si configura come un servizio di utilità sociale svolto in forma occasionale e gratuita, aggiuntivo e non sostitutivo di quello ordinariamente svolto dalle strutture di Polizia locale. La collaborazione dei volontari, nello svolgimento della loro attività, non può in alcun caso assumere le caratteristiche del lavoro subordinato, nè essere associata ad alcun obbligo di prestazione lavorativa nei confronti dell'Amministrazione.

2. I volontari operano di supporto al personale di Polizia locale, svolgendo attività per le quali non sia richiesto l'esercizio di pubbliche funzioni o l'impiego operativo dello stesso Corpo di Polizia. In particolare, provvedono a svolgere le seguenti tipologie di attività, allo scopo di favorire la civile e pacifica convivenza:

- a) informazione, educazione e supporto per la sicurezza stradale;
 - 1) osservazione in relazione alle dinamiche della circolazione in tutte le sue concrete applicazioni, foriere di situazioni di pericolo per gli utenti della strada, con specifico riferimento alla tutela dei pedoni e con particolare riguardo a bambini, anziani e disabili;
 - 2) osservazione presso gli edifici scolastici del territorio comunale all'entrata e all'uscita degli alunni dalle scuole o da altri impianti ad esse collegati, nonché nelle fasi di salita e discesa dagli scuolabus;
 - 3) servizio strutturato di accompagnamento di bambini e ragazzi lungo percorsi prestabiliti casa-scuola-casa;
- b) osservazione del territorio:
 - 1) osservazione urbana ed extraurbana, con particolare attenzione alle categorie socialmente deboli, quali minori, anziani e disabili, anche sugli autobus di linea, previa intesa con gli enti gestori del servizio;
 - 2) osservazione durante manifestazioni ed eventi a carattere civile, religioso e ludico sportivo;
 - 3) osservazione presso giardini, parchi pubblici, aree destinate a verde pubblico, cimiteri comunali;
 - 4) osservazione sugli edifici esterni comunali, su beni culturali ed artistico-monumentali, nonché all'interno di biblioteche, musei, mostre e gallerie, o presso i luoghi in cui sono conservate parti del patrimonio culturale della comunità;
 - 5) osservazione per la salvaguardia ambientale;
- c) supporto organizzativo alle attività della Polizia locale:
 - 1) collaborazione a progetti volti a favorire l'educazione alla convivenza, al senso civico e al rispetto della legalità;

- 2) assistenza in ausilio alle autorità e ai servizi competenti in ordine a pubblici o privati infortuni che necessitino di un pronto e tempestivo intervento;
- 3) altre attività ausiliarie di collaborazione con il personale di Polizia locale che non comportino l'esercizio di pubblici poteri, nel rispetto delle finalità e dei principi fissati dall'articolo 5, della legge regionale 9/2009 e dal presente regolamento.⁽¹⁾

(1) Comma sostituito da art. 2, c.1, DPRReg. 23/12/2011, n. 0311/Pres. (B.U.R. 4/1/2012, n. 1).

Art. 9

(Modalità di svolgimento del servizio di volontariato)

1. Nello svolgimento di ciascuna attività di cui all'articolo 8, il volontario deve sviluppare una adeguata capacità di osservazione del territorio e di selezione delle informazioni che possono risultare utili per migliorare la qualità delle relazioni e delle attività nello spazio pubblico urbano.

2. Una fattiva collaborazione con la Polizia locale si realizza tramite una qualificata e tempestiva attività di segnalazione delle problematiche riscontrate, spettando alla Polizia locale stessa ogni decisione sull'eventuale utilizzo delle segnalazioni per i fini propri d'istituto.⁽¹⁾

3. E' vietato al volontario l'esercizio di un potere di accertamento, compreso l'accertamento dell'identità personale, e di contestazione delle violazioni previste dalle disposizioni di legge e di regolamento. E' compito del volontario segnalare tali situazioni al personale di riferimento della Polizia locale.

4. (ABROGATO).⁽²⁾

5. L'attività di osservazione può essere svolta esclusivamente in nuclei composti da un numero di persone non superiore a tre, di cui almeno una di età pari o superiore a 25 anni, senza l'ausilio di animali. Anche se titolari di porto d'armi, i volontari non devono portare al seguito armi o altri oggetti atti ad offendere.

5 bis. In deroga a quanto previsto dal comma 5, l'attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), numero 3) potrà essere svolta anche da nuclei composti da un numero di persone superiore a tre.⁽³⁾

6. Per garantire la necessaria programmazione delle attività, i volontari devono impegnarsi affinché le prestazioni siano rese con continuità, per il periodo preventivamente concordato, dando tempestiva comunicazione delle interruzioni che dovessero intervenire nello svolgimento dell'attività.

7. Salvo quanto previsto dai commi precedenti, i volontari:

- a) per le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), stazionano presso varchi stradali e attraversamenti pedonali per rafforzare i divieti della segnaletica fissa o mobile collocata dalla Polizia locale, agevolandone il rispetto con la deterrenza costituita dalla loro visibilità; prendono posto presso le fermate per favorire il normale svolgersi delle attività di trasporto scolastico; percorrono il territorio, lungo itinerari convenzionalmente predefiniti, per l'accompagnamento casa-scuola-casa degli alunni;
- b) per le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera b), che potranno essere eseguite, su richiesta alla Polizia locale, anche a beneficio di singole persone, stazionano sui luoghi prestabiliti, ovvero percorrono il territorio, o i diversi luoghi loro assegnati, rilevando ogni situazione anomala e fornendo altresì l'assistenza eventualmente necessaria a chi si trovi in difficoltà;
- c) per le attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera c), adempiono ai compiti di puro supporto organizzativo loro assegnati dalla Polizia locale.⁽⁴⁾

(1) Comma sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 23/12/2011, n. 0311/Pres. (B.U.R. 4/1/2012, n. 1).

(2) Comma abrogato da art. 3, c. 2, DPRReg. 23/12/2011, n. 0311/Pres. (B.U.R. 4/1/2012, n. 1).

(3) Comma aggiunto da art. 3, c. 3, DPRReg. 23/12/2011, n. 0311/Pres. (B.U.R. 4/1/2012, n. 1).

(4) Comma sostituito da art. 3, c. 4, DPRReg. 23/12/2011, n. 0311/Pres. (B.U.R. 4/1/2012, n. 1).

Art. 10

(Dotazioni e abbigliamento)

1. Ai fini della riconoscibilità da parte dei cittadini, acquisiti i dati dagli Enti locali, la Regione provvede a dotare ciascun volontario di un tesserino individuale di cui all'allegato C.

2. A ciascun volontario vengono altresì fornite le dotazioni obbligatorie di cui al punto 1.1., lettere a) e b) dell'allegato C. Per ogni nucleo di volontari viene fornito, in occasione dell'impiego, almeno un telefono cellulare di cui al punto 1.1., lettera c) dell'allegato C, per le segnalazioni di cui all'articolo 9. In aggiunta alle suddette dotazioni di base, possono essere fornite ai volontari le dotazioni facoltative di cui al punto 1.2. dell'allegato C, in relazione alle particolari esigenze operative.

3. I volontari, nell'espletamento della loro attività, sono tenuti ad avere con sé il tesserino di riconoscimento e a indossare e utilizzare correttamente le dotazioni ad essi fornite.

4. Tutte le dotazioni di cui al presente articolo devono essere tempestivamente restituite in caso di sospensione o cancellazione, per qualsiasi causa, del volontario dall'elenco di cui all'articolo 4.

Art. 11

(Copertura assicurativa)

1. I volontari devono essere coperti da assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività ad essi attribuita, nonché da assicurazione per la responsabilità civile verso terzi, in conformità a quanto disposto dall'articolo 4, della legge 266/1991.

CAPO IV DISPOSIZIONI FINALI

Art. 12 *(Entrata in vigore)*

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Art. 13 *(Disposizione transitoria)*

1. I corsi di formazione per volontari da impiegare in attività analoghe a quelle di cui all'articolo 8, avviati su iniziativa degli Enti locali al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento, possono essere valutati come sostitutivi dei percorsi formativi di cui all'articolo 3, previa eventuale integrazione del programma e svolgimento dell'esame finale secondo le modalità previste dall'allegato B.

2. A richiesta degli interessati, la Regione può riconoscere i corsi formativi già svolti negli anni precedenti, previa verifica della adeguatezza del programma formativo risultante dalla documentazione prodotta e svolgimento dell'esame finale secondo le modalità previste dall'allegato B.

2 bis. In sede di prima applicazione, in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, il primo termine per la verifica dei requisiti personali da parte della Regione scade il 30 settembre 2010.⁽¹⁾

(1) Comma aggiunto da art. 2, c. 1, DPRReg. 5/7/2010, n. 0157/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).

Requisiti personali e capacità operative dei volontari

1. Requisiti fisici e psichici.⁽¹⁾

I volontari devono essere in possesso dei seguenti requisiti fisici e psichici: buona salute fisica e mentale, assenza di daltonismo, assenza di uso di stupefacenti, capacità di espressione visiva, di udito e di olfatto, attestate da certificazione medica delle Aziende sanitarie locali, ovvero di medici convenzionati con il Servizio sanitario nazionale, il cui costo può essere successivamente rimborsato dall'Ente utilizzatore.

Coloro che vengano impiegati esclusivamente nelle attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a) devono essere in possesso dei requisiti fisici e psichici per il conseguimento della patente di guida ordinaria (almeno categoria A o B), di cui all'articolo 119, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e al relativo regolamento di esecuzione e di attuazione.

A tal fine è sufficiente l'indicazione della titolarità della patente di guida al momento della presentazione della domanda.

Il possesso della patente può essere attestato tramite autocertificazione, di cui all'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

Coloro che non siano in possesso della patente di guida devono produrre un certificato medico di idoneità fisica e psichica attestante i medesimi requisiti di cui sopra.

2. Requisiti soggettivi:

- a) età superiore agli anni 18;
- b) cittadinanza italiana;
- c) godimento dei diritti civili e politici;
- d) non essere stati denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, per delitti non colposi;
- e) non essere sottoposti nè essere stati sottoposti a misure di prevenzione, ovvero destinatari di provvedimenti di cui all'articolo 6, della legge 13 dicembre 1989, n. 401 (Interventi nel settore del giuoco e delle scommesse clandestini e tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive);
- f) non essere aderenti o essere stati aderenti a movimenti, Associazioni o gruppi organizzati di cui al decreto legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito dalla legge 25 giugno 1993, n. 205 (Misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa).

I predetti requisiti possono essere attestati tramite autocertificazione, di cui all'articolo 46, del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa).

3. Capacità operative.

Le capacità operative devono essere altresì acquisite tramite la frequenza dei corsi formativi di cui all'articolo 3 e all'allegato B, che diano ai volontari una congrua conoscenza dei compiti cui sono specificamente chiamati.

I volontari devono essere formati tra l'altro per:

- a) assumere le responsabilità che sono loro affidate;
- b) conoscere le tecniche per individuare le situazioni oggetto di possibile segnalazione all'autorità competente

(1) Punto sostituito da art. 3, c. 1, DPRReg. 5/7/2010, n. 0157/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).

Formazione

1. Programma.

I volontari devono seguire un programma formativo minimo di venti ore complessive (articolate ordinariamente in cinque moduli di quattro ore ciascuno), incentrato su conoscenze tecniche, normative e comportamentali indispensabili allo svolgimento delle attività loro assegnate, con particolare riferimento alle seguenti aree tematiche.

Per coloro che vengano impiegati esclusivamente nelle attività di cui all'articolo 8, comma 2, lettera a), il programma formativo minimo è ridotto a 4 ore complessive, aventi ad oggetto:

- elementi di disciplina in materia di circolazione stradale, con particolare riferimento agli specifici compiti ad essi assegnati;
- casi e modalità di segnalazione alla Polizia locale delle problematiche riscontrate durante lo svolgimento dei relativi compiti.⁽¹⁾

a) Area giuridica:

- diritti fondamentali dei cittadini, il ruolo della Polizia in uno stato democratico, il ruolo specifico dei volontari;
- il ruolo e le competenze della Polizia locale: dalla Polizia amministrativa locale, alla Polizia stradale, alla Polizia giudiziaria;
- l'organizzazione interna all'Amministrazione, con particolare riferimento alle relazioni funzionali tra la Polizia locale e gli altri servizi più direttamente coinvolti, quali i servizi sociali e di manutenzione;
- nozioni essenziali di diritto penale e processuale penale.⁽²⁾

b) Area tecnica:⁽³⁾

- individuazione e gestione delle situazioni critiche che possono coinvolgere i volontari; la comunicazione come strumento nelle dinamiche di intervento; la prevenzione e la gestione dei conflitti anche nell'ottica della propria incolumità fisica; cenni sulle tecniche di gestione delle masse;
- nozioni di primo soccorso: norme generali di comportamento; nozioni di base ai fini dell'assistenza a persone diversamente abili;
- nozioni essenziali della normativa vigente in materia di sicurezza sul lavoro e informazione sulle modalità di utilizzo dei dispositivi di protezione forniti ai volontari.

2. Metodologia e valutazione finale.

Le modalità di svolgimento dell'attività formativa, nel rispetto del programma di cui al n. 1 sono individuate dal Direttore della struttura regionale competente in materia di Polizia locale, sentiti i Comandanti e Responsabili di polizia locale qualora direttamente interessati.

La scelta dei docenti avviene, tra i soggetti che si rendono disponibili, eventualmente a titolo gratuito, tenuto anche conto della dislocazione territoriale del corso, sulla base dei titoli acquisiti.

In particolare, nei *curricula* devono essere indicati i requisiti di professionalità ed esperienza attinenti alle materie oggetto dei corsi, nonché le eventuali precedenti esperienze di docenza.

Per le materie dell'area giuridica, i docenti sono individuati preferibilmente fra persone qualificate che abbiano prestato servizio nella polizia locale o nelle forze di polizia statali.

La formazione può essere gestita con l'utilizzo di diverse metodologie:

- lezioni frontali;
- dinamiche non formali: prevedono un'impostazione pratico-applicativa delle lezioni e l'utilizzo di modalità attive di gestione dell'aula, quali esercitazioni pratiche, simulazioni, casi analoghi e reali volti a stimolare un effettivo coinvolgimento dei partecipanti e, quindi, a innescare un efficace e significativo processo di apprendimento.

La presenza dei frequentanti deve essere documentata giornalmente mediante firma in apposito registro.

La valutazione finale è eseguita attraverso la somministrazione di test a scelta multipla e/o colloquio ed è affidata agli stessi docenti, alla presenza di un comandante o responsabile di polizia locale o suo delegato, che la certifica. In assenza del comandante o responsabile o suo delegato, la valutazione sarà documentata da un funzionario dell'ente locale all'uopo designato ovvero da un funzionario della struttura regionale

competente in materia di Polizia locale. Un esemplare del verbale di valutazione è inviato alla predetta struttura regionale.⁽⁴⁾

(1) Periodo aggiunto da art. 4, c. 1, DPRReg. 5/7/2010, n. 0157/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).

(2) Lettera sostituita da art. 4, c. 1, DPRReg. 23/12/2011, n. 0311/Pres. (B.U.R. 4/1/2012, n. 1).

(3) Titolo sostituito da art. 4, c. 2, DPRReg. 23/12/2011, n. 0311/Pres. (B.U.R. 4/1/2012, n. 1).

(4) Punto sostituito da art. 4, c. 1, DPRReg. 1/8/2011, n. 0188/Pres. (B.U.R. 10/8/2011, n. 32)

Dotazioni e abbigliamento. Segni identificativi

1. Dotazioni e abbigliamento.

1.1. Dotazioni obbligatorie:

- a) *gilet* ad alta visibilità (tavola 1);
- tessuto: misto cotone, interamente bordato;
 - bicolore: verde Pantone 3302, ad alta visibilità arancio;
 - due tasche anteriori a filetto chiuse con velcro (nella tasca sinistra è inserito un moschettone estraibile), un taschino porta cellulare con porta penna laterale sul petto destro, chiuso da alamaro con velcro, foderato con tessuto anti onde elettromagnetiche;
 - sul corpo sono applicate due strisce di file rifrangenti di tipo micro-sfere; la striscia superiore dispone di un profilo di colore a contrasto; sulle spalle è applicata una striscia rifrangente con profili di colore a contrasto;
 - sulla parte anteriore destra è posizionato un velcro femmina rettangolare della misura di 9 cm x 6 cm, per il tesserino di riconoscimento;
 - sulla parte anteriore sinistra sono posizionati due velcri femmina rotondi del diametro di 7 cm, per applicazione del logo regionale e di quello dell'Ente locale "utilizzatore";
 - sulla parte posteriore deve essere riportata in verde la scritta "VOLONTARIO PER LA SICUREZZA" - tipo di carattere: "Swiss" - dimensioni parole "VOLONTARIO" e "SICUREZZA": larghezza 32 cm (+/- 2 cm); altezza 6 cm (+/-2 cm) - dimensioni parole "PER LA": altezza 3 cm circa;
 - all'interno del capo un'etichetta deve riportare il nome del produttore, la taglia, le norme di riferimento, la composizione dei tessuti utilizzati per la confezione;
 - il capo, nel rispetto delle modalità di lavaggio riportate sull'etichetta, deve sopportare un numero minimo di 50 lavaggi;
 - marcature CE - conformità alle norme: EN 340; EN 471 - 08 classe 2; ISO 16603 resistenza alla penetrazione di sangue sintetico classe 1; categoria 2 come da decreto legislativo 4 dicembre 1992, n. 445 (Attuazione della direttiva 89/686/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai dispositivi di protezione individuale);

Scheda tecnica tessuto *gilet* contrasto (verde)

Descrizione tessuto

Armatura: saia 2/1

Composizione: 65% poliestere - 35% cotone

Peso g/mq - g/ml: 245 - 370 (+/- 5%)

Altezza cm: 150 (+/- 2%)

- Analisi fisiche

Titolo Ne: ordito 14 - trama 14 (+/- 2%)

Riduzioni cm: ordito 33 (+/- 2%)

Battute cm: trama 19 (+/- 2%)

Scheda tecnica tessuto *gilet* parte in alta visibilità (arancio)

- Descrizione tessuto

Armatura: twill 3/1

Composizione: 60% cotone - 40% poliestere

Peso g/mq: 230

- Analisi fisiche

Titolo dtex-NeB: ordito 200 - trama 11/1 oe

Riduzioni: ordito 43 - trama 24

- b) berretto (**tavola 2**);
- tipo baseball, con visiera rigida e fascia di regolazione alla nuca;
 - colore: verde Pantone 3302;
 - logo/scritta “VOLONTARIO PER LA SICUREZZA” su frontalino;

Scheda tecnica tessuto

- Descrizione tessuto
- Armatura: saia 3/1
Composizione: 100% cotone
Peso g/mq - g/ml: 260 - 390 (+/- 5%)
Altezza cm: 150 (+/- 2%)
- Analisi fisiche
- Titolo Ne: ordito 16/1 - trama 12/1 (+/- 2%)
Riduzioni cm: ordito 38 (+/- 2%)
Battute cm: trama 20 (+/- 2%)

- c) telefono cellulare, con fotocamera integrata.

1.2. Dotazioni facoltative:

- a) giacca a vento o giubbotto (anche scomponibile, estivo o invernale);
- bicolore: verde Pantone 3302, alta visibilità arancio;
 - la parte bassa del corpo e delle maniche deve essere di colore verde;
 - sulla parte anteriore destra è posizionato un velcro femmina rettangolare della misura di 9 cm x 6 cm, per il tesserino di riconoscimento;
 - sulla parte anteriore sinistra sono posizionati due velcri femmina rotondi del diametro di 7 cm, per applicazione del logo regionale e di quello dell’Ente locale “utilizzatore”;
 - sulla parte posteriore deve essere riportata in verde la scritta “VOLONTARIO PER LA SICUREZZA” - tipo di carattere: “Swiss” - dimensioni parole “VOLONTARIO” e “SICUREZZA”: larghezza 32 cm (+/- 2 cm); altezza 6 cm (+/-2 cm) - dimensioni parole “PER LA”: altezza 3 cm circa;
- b) pantaloni con tasche e copri pantaloni;
- bicolore: verde Pantone 3302, ad alta visibilità arancio;
- c) maglietta polo a maniche corte e lunghe e maglione in pile;
- colore: verde Pantone 3302;
 - sulla parte anteriore destra è posizionato un velcro femmina rettangolare della misura di 9 cm x 6 cm, per il tesserino di riconoscimento;
 - sulla parte anteriore sinistra è posizionato un velcro femmina rotondo del diametro di 7 cm, per applicazione del logo dell’Ente locale “utilizzatore”;
 - sul braccio destro è posizionato un velcro femmina rotondo del diametro di 7 cm, per applicazione del logo regionale;
 - sulla parte posteriore deve essere riportata in bianco la scritta “VOLONTARIO PER LA SICUREZZA” - tipo di carattere: “Swiss” - dimensioni parole “VOLONTARIO” e “SICUREZZA”: larghezza 32 cm (+/- 2 cm); altezza 6 cm (+/-2 cm) - dimensioni parole “PER LA”: altezza 3 cm circa;
- d) berretto invernale;

- colore: verde Pantone 3302;
- logo/scritta “VOLONTARIO PER LA SICUREZZA” sulla parte anteriore;
- e) dispositivi di protezione individuale relativi a scarpe, conformi al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1, della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro);
- f) dispositivi di protezione individuale relativi a caschi, conformi al decreto legislativo 81/2008;
- g) biciclette;
- h) ciclomotori e relativi caschi;
- i) sci e relative attrezzature;
- l) autovetture;
- m) natanti;
- n) binocoli;
- o) torce.

Sui mezzi di trasporto di cui alle lettere l) e m), lateralmente, su sfondo bianco, è applicato il logotipo “VOLONTARI SICUREZZA”, riprodotto in colore verde RAL 6007 su pellicola bianca trattata per rifrangere la luce, realizzato con i caratteri della serie “*Avant Garde*”, su fascia laterale di colore arancio RAL 2011, nelle stesse proporzioni previste per gli automezzi della Polizia locale (**tavola 3**).

Le restanti dotazioni si conformano alle suindicate caratteristiche essenziali di visibilità e riconoscibilità.

2. Segni identificativi.

I volontari sono identificati sulla base dei seguenti elementi:

- 1) tesserino di riconoscimento riportante una fotografia formato tessera e il numero d’ordine progressivo di cui all’articolo 4, comma 3;
- 2) le parole “VOLONTARIO PER LA SICUREZZA” sull’abbigliamento e “VOLONTARI SICUREZZA” sulle altre dotazioni;
- 3) il logo della Regione Friuli Venezia Giulia;
- 4) il logo dell’Ente locale “utilizzatore”.

TAVOLA 1

Disegno \ schizzo indicativo



TAVOLA 2



volontari sicurezza

ALLEGATO D⁽¹⁾

(1) Allegato abrogato da art. 5, c. 1, DPREg. 5/7/2010, n. 0157/Pres. (B.U.R. 21/7/2010, n. 29).